

Allegato A al rep. n. 18513/12786

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del CCNL tra le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro agricolo "CONFAGRICOLTURA", "CIA", "COLDIRETTI", e dei lavoratori dipendenti "FLAI CGIL", "FAI CISL" e "UILA-UIL" per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 e ss.mm.ii., (di seguito denominato il "CCNL") nonché in ragione degli Accordi provinciali integrativi ed attuativi dello stesso, intervenuti o che interverranno in materia, è costituito **l'Ente Bilaterale Trentino dell'Agricoltura, in sigla EBTA** (di seguito anche l'"Ente"), tra le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro agricolo "CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO", "CIA DEL TRENTINO", "COLDIRETTI TRENTINO", e dei lavoratori dipendenti "FLAI CGIL DEL TRENTINO", "FAI CISL DEL TRENTINO" e "UILA-UIL DEL TRENTINO"

Art. 2 - FINALITA', SCOPO SOCIALE E ATTIVITA'

L'Ente Bilaterale Agricolo Trentino è un'associazione non riconosciuta ed opera ai sensi delle normative vigenti.

L'Ente non ha fini di lucro ed opera in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore agricolo.

L'Ente è lo strumento per l'attuazione, in Provincia di Trento e per le materie indicate dal presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali e provinciali stipulati ai vari livelli della contrattazione tra Confagricoltura, Cia, Coldiretti e le Federazioni dei Lavoratori FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui al precedente comma non determinano effetti nei confronti dell'Ente.

In particolare l'Ente Bilaterale Trentino dell'Agricoltura ha i seguenti compiti e provvede a:

- a) incassare e gestire i contributi, le quote di adesione contrattuale nonché ogni ulteriore contributo attribuito conformemente al CCNL e agli Accordi territoriali integrativi sottoscritti dalle Parti istitutive;
- b) gestire tutte le forme di assistenza e previdenza che gli sono o gli saranno demandate dal CCNL e dagli Accordi e Contratti stipulati dalle Organizzazioni di cui all'Art. 1;
- c) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal CCNL o da appositi accordi integrativi stipulati dalle Parti istitutive territoriali;
- d) svolgere le attività previste dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale in materia di mercato del lavoro con iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi e comunque ogni attività a sostegno della piena e buona occupazione, anche in materia delle pari opportunità;
- e) assicurare l'integrazione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica ai lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia autonoma di Trento andandosi a sostituire nei compiti e nelle funzioni oggi sostenute dalla cassa extra-legem CIMLAG;
- f) riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti della

- Provincia autonoma di Trento nonchè ai loro familiari a carico;
- g) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia autonoma di Trento, anche attraverso il Comitato Paritetico Provinciale (accordo nazionale 18/12/96);
 - h) svolgere le attività assegnate all'Osservatorio Nazionale e Provinciale dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale;
 - i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività, analizzando la situazione dell'agricoltura trentina anche utilizzando la collaborazione dell'Università, della CCIAA, degli Enti e delle altre Strutture Pubbliche;
 - l) esercitare altre funzioni che le Parti istitutive riterranno opportune per la promozione ed il miglioramento delle relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
 - m) realizzare quanto previsto dal Contratto integrativo provinciale di lavoro in tema di promozione della regolarità e della legalità complessiva del settore agricolo Trentino anche in relazione alla costituzione della "Rete del lavoro agricolo di qualità" secondo le disposizioni normative del D.L. n. 91 del 2014 come integrato dalla L. n. 199 del 2016;
 - n) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali. In tal senso l'Ente potrà essere editore di uno specifico Notiziario periodico e di pubblicazioni nelle materie di competenza da distribuire alle imprese e ai lavoratori iscritti;
 - o) assumere ogni altra funzione che le Parti istitutive vorranno concordare.

Art. 3 - STRUTTURA OPERATIVA

Per il raggiungimento dei propri scopi l'EBTA potrà dotarsi delle necessarie strutture operative tramite specifico regolamento.

La selezione dell'eventuale personale da assumere dovrà avvenire con criteri di trasparenza ed opportunità, unicamente finalizzata al perseguimento degli scopi statutari con esclusivo riferimento alle competenze ed alle professionalità necessarie per l'espletamento dei ruoli richiesti.

Nella fase iniziale e sino a nuove decisioni del Comitato di Gestione e delle Parti Istitutive, EBTA assumerà l'attuale personale in capo alla CIMLAG, anche per favorire il naturale confluire di quest'ultima all'interno di EBTA medesimo.

Le norme contrattuali da applicare ai dipendenti di EBTA fanno riferimento al CCNL ed al CCPL per i quadri e gli impiegati agricoli.

Art. 4 - SEDE E DURATA

L'Ente ha sede in Trento, Via Guardini n. 63.

Con delibera degli associati potranno essere istituite sedi secondarie e recapiti o disposto il trasferimento della sede.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 5 - SOCI

Sono soci effettivi le Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 6 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al suo Presidente.

Il Presidente può nominare propri procuratori speciali, con apposito atto

notarile, secondo quanto previsto dall'Art. 15.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'attività dell'Ente è competente il Foro di Trento.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE E FINANZIAMENTO

L'EBTA trae i mezzi finanziari per conseguire i propri scopi da:

1. specifica contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva articolata sul livello nazionale e integrativo provinciale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nonché da specifici accordi attuativi e/o procedurali sottoscritti dalle medesime fonti istitutive anche per il mezzo di apposite convenzioni con gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali nazionali, regionali e/o provinciali preposti;
2. lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata elargizione ovvero per contributi e sovvenzioni pubblici diretti ed indiretti e privati riguardanti la gestione ordinaria;
3. interessi attivi sui depositi bancari;
4. eventuali maggiori spese/sanzioni per ritardati versamenti da parte delle Aziende potranno essere stabilite dal Comitato di Gestione ed il loro ammontare dovrà essere destinato alle assistenze previste per i lavoratori;
5. altri proventi che a qualsiasi titolo entrino nella disponibilità dell'Ente.

Il versamento delle somme dovute all'Ente dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti viene effettuato con le modalità contrattualmente stabilite dalle Parti Istitutive.

Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra risponde il datore di lavoro che, per la parte facente capo ai lavoratori dipendenti, provvede mediante trattenuta sulla retribuzione ad ogni periodo di paga.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti all'Ente sono inscindibili tra loro. Mediante l'iscrizione all'Ente in applicazione della Contrattazione tra le Organizzazioni Istitutive, i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale.

I mancati versamenti di quanto dovuto all'Ente in forza degli accordi nazionali e provinciali nonché del presente Statuto priva l'impresa di ogni diritto nei confronti dei compiti e scopi dell'Ente. A carico dell'Azienda inadempiente, l'Ente adotterà in base al proprio Statuto e Regolamento, o, in difetto, su conforme delibera del Comitato di Gestione, tutti i provvedimenti che riterrà opportuni nell'ambito delle Leggi e dei contratti collettivi, sia per la tutela degli iscritti che per il recupero di tutte le somme dovute.

Art. 8 - MODIFICHE DELLA CONTRIBUZIONE, GESTIONE ED ASSISTENZA

La gestione delle somme di competenza e l'erogazione delle assistenze a favore dei lavoratori iscritti sono effettuate in base ai disposti dei Contratti Nazionali e Provinciali di Lavoro nonché alle modalità e condizioni stabilite dal Comitato di Gestione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire delle prestazioni solo i lavoratori delle aziende in regola con gli adempimenti contrattuali.

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente articolo 7, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera e) dell'articolo 2, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate

contributive e spese per prestazioni.

Art. 9 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) contributi previsti dal Contratto provinciale di lavoro;
- b) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti o donazioni, elargizioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
- c) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;
- e) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previa le varie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Ente.

In ogni caso le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.

I capitali amministrati dall'Ente possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle proprie funzioni sociali. I capitali amministrati possono essere impiegati in altre forme, purchè garantite adeguatamente. In ogni caso non potranno mai essere impegnate somme in quantità superiore ai 2/3 delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Art. 10 - SPESE

Alle spese di gestione l'Ente farà fronte con le entrate di cui all'articolo 7. Ogni prelevamento, pagamento o movimento di fondi di qualsiasi natura, titolo o causale, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione.

Le modalità di effettuazione concreta delle operazioni sopra descritte saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11 - INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA E PREVIDENZIALE

Tutte le prestazioni dell'Ente sono stabilite dal CCNL e dai contratti ed accordi integrativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'Art.1.

L'Ente dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni, nazionali e territoriali.

I trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'articolo 2 lettera e) del presente statuto devono essere assicurati dall'EBTA con specifica evidenza contabile ai sensi del precedente articolo 8 secondo comma.

Ulteriori prestazioni assistenziali e/o previdenziali in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti e dei loro familiari a carico in virtù di accordi locali o per decisione diretta del Comitato di Gestione sono determinate nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione medesimo.

Per la corretta gestione di tali eventuali ulteriori trattamenti previdenziali ed assistenziali l'Ente garantisce opportuna evidenza contabile all'interno delle voci che compongono il bilancio.

Art. 12 - RESPONSABILITA'

Le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della Provincia di Trento promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, nè direttamente, nè indirettamente, della gestione e

amministrazione dell'Ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, nè sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 13 - ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- il Comitato di gestione;
- Presidente e Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 14 - COMITATO DI GESTIONE

A) Composizione

Il Comitato di gestione è composto in maniera paritetica da n. 6 (sei) membri in rappresentanza delle Organizzazioni istitutive, di cui n. 3 (tre) designati dalle Organizzazioni datoriali e n. 3 (tre) designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

I componenti del Comitato di gestione durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da altro componente nominato su designazione dell'Organizzazione di appartenenza.

L'Organizzazione che ha designato un componente del Comitato di Gestione ha facoltà di proporre di sostituirlo dando comunicazione scritta al medesimo Comitato.

Il Comitato di Gestione elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori garantendo il criterio dell'alternanza tra le stesse Parti.

B) Attribuzioni

Al Comitato di gestione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente. L'ordinaria amministrazione può essere delegata ad uno o più dei componenti il Comitato di Gestione, ovvero figura individuata all'interno del personale dipendente e può autorizzare il Presidente a nominare propri procuratori speciali.

Esso può, tra l'altro, costituire Commissioni di esperti indicati dalle Organizzazioni istitutive al fine di approfondire, istruire, ed elaborare documenti e proposte su specifiche materie oggetto dell'attività dell'Ente bilaterale.

Il Comitato può avvalersi di collaborazioni esterne e promuovere ogni convenzione/accordo con Enti esterni, pubblici e privati, finalizzata al perseguimento degli scopi sociali di cui al presente Statuto.

In particolare il Comitato di gestione:

- a) nomina il Collegio Sindacale per come disciplinato al successivo articolo 16, nonché determina i relativi eventuali indennizzi, compensi e rimborsi spese ai sensi del medesimo Art. 16;
- b) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché predisporre ed approva il bilancio consuntivo;
- c) predisporre ed approva il Regolamento dell'Ente;
- d) decide degli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro

e lavoratori, in materia di contributi e prestazioni, nonché su tutti i ricorsi concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Statuto e del Regolamento dell'Ente;

- e) delibera le modifiche dello statuto in attuazione di accordi intervenuti tra le Parti Istitutive ai sensi del successivo Art. 21;
- f) delibera l'eventuale scioglimento dell'Ente e la nomina del liquidatore in ottemperanza a quanto disciplinato al successivo Art. 19.

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 3, il Comitato di Gestione recepisce la proposta delle Parti Istitutive e può nominare un Direttore a reggere gli uffici dell'Ente. Il Comitato di Gestione ha competenza esclusiva per l'assunzione, l'inquadramento e il trattamento di tutto il personale eventualmente assunto.

C) Convocazioni

Il Comitato di gestione viene convocato dal Presidente o da chi lo sostituisca mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione, di regola almeno 5 (cinque) volte l'anno e comunque tutte le volte che lo stesso, o chi lo sostituisca, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio sindacale o di almeno 1/3 dei componenti del Comitato.

Il caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore mediante documentato avviso scritto.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Ove anche il Vice-Presidente sia impedito, il Comitato di Gestione è presieduto da persona indicata su espressa delega scritta dal Presidente e dal Vice-Presidente in favore di altri membri all'interno del Comitato stesso.

D) Deliberazioni

Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) dei componenti. Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti.

Il Comitato di Gestione delibera inoltre con il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) dei componenti nei casi previsti dalle lettere d) ed e) del presente articolo, mentre per quanto alla lettera f) del presente articolo, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti, previa intesa delle Parti istitutive secondo quanto disciplinato negli specifici articoli del presente Statuto.

Ad ogni riunione, il Comitato nomina un Segretario con funzioni verbalizzanti. Se esistente, tale funzione è assunta dal personale dell'Ente. Il verbale è approvato dal Comitato di Gestione e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal verbalizzante.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso la sede dell'Ente e tenuti a disposizione dei soci.

Art. 15 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Spetta al Presidente ed al Vice-Presidente dell'Ente:

- decidere in prima istanza sui ricorsi presentati dagli iscritti dandone opportuna informazione al Comitato di Gestione;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;

- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dal Comitato di Gestione.

Spetta al Presidente dell'Ente:

- la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
- la firma sociale;
- convocare, sentito il Vice-Presidente, e presiedere il Comitato di gestione;
- svolgere funzioni di indirizzo e controllo, di concerto con il Vice-Presidente, sul presente Statuto.

Il Presidente potrà designare a sostituirlo, in alternativa al Vice-Presidente ed in accordo con lo stesso, per iscritto e di volta in volta, un altro membro del Comitato di Gestione specificando le funzioni per le quali è delegato.

Spetta al Vice-Presidente dell'Ente:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- assumere la Vicepresidenza del Comitato di Gestione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

Il Vice-Presidente potrà designare a sostituirlo, in caso di impedimento od assenza, per iscritto e di volta in volta, un altro membro del Comitato di Gestione specificando le funzioni per le quali è delegato.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice - Presidente.

Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica 3 anni in coincidenza con la durata del Comitato di Gestione che li elegge al proprio interno, salva la facoltà di sostituzione in capo alle Organizzazioni che li hanno nominati anche prima della scadenza indicata.

Art. 16 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è formato da 3 membri, di cui due nominati dal Comitato di Gestione su proposta rispettivamente delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali e da un terzo membro, nominato dal Comitato di Gestione su proposta formulata di comune accordo dalle Organizzazioni istitutive, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trento, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti, che riveste la qualifica di Presidente.

I Sindaci durano in carica 3 anni in coincidenza con la durata del Comitato di Gestione che li nomina, e possono essere riconfermati o sostituiti in caso di dimissioni nell'arco del mandato.

Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei sindaci può partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione ed esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel codice civile per il Collegio sindacale, in quanto applicabili.

Il Collegio deve riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità rilevate durante l'esercizio delle proprie funzioni.

Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Presidente dei Sindaci lo ritenga utile, ovvero su richiesta esplicita di uno dei Sindaci. La convocazione è fatta senza formalità di procedura.

Ai sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene deciso annualmente dal Comitato di Gestione in sede di approvazione del bilancio

previsionale.

Art. 17 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite.

L'Assemblea è tenuta a deliberare di provvedere ad opportuna copertura assicurativa in termini di responsabilità civile verso terzi per tutti i membri designati nei vari Organismi dell'Ente secondo il grado di responsabilità specificatamente ravvisabile in relazione alle funzioni attribuite dal presente Statuto.

Resta inteso che, nel caso di missioni o trasferte o eventi di rappresentanza, il Presidente ed il Vice-Presidente congiuntamente potranno deliberare il rimborso delle spese sostenute.

Art. 18 - BILANCIO

Gli esercizi finanziari dell'Ente hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio il Comitato di gestione provvede alla redazione del bilancio consuntivo (articolato in Situazione Patrimoniale, Rendiconto Economico e Nota Integrativa) con l'indicazione delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate e da erogare.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Comitato di Gestione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Conseguentemente lo stesso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato di Gestione ai fini dell'approvazione.

Il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario cui si riferisce, predisposto dal Comitato di Gestione, deve essere approvato congiuntamente al bilancio consuntivo.

Il Bilancio consuntivo deve essere trasmesso alle Parti istitutive entro 30 giorni dalla sua approvazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 19 - SCIoglIMENTO

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali istitutive di cui all'Art. 1. Dovrà operarsi la liquidazione dell'ente qualora, per disposizioni di Legge, cessi qualsiasi attività oppure qualora venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

Lo scioglimento dell'Ente potrà avvenire solo con le modalità stabilite dal presente articolo.

In caso di scioglimento dell'Ente, il Comitato di Gestione, con le medesime maggioranze previste per lo scioglimento, provvede:

- alla nomina di un liquidatore designato congiuntamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- alla determinazione, all'atto della messa in liquidazione e su espressa indicazione delle Organizzazioni Territoriali di cui all'Art. 1, dei compiti dei liquidatori;
- alla determinazione in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, su espressa indicazione delle Organizzazioni Territoriali di cui all'Art. 1, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed escluso in ogni caso qualsiasi

rimborso ai soci, in favore di Enti che perseguono scopi analoghi o assimilabili a quelli di EBTA, ovvero a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Trascorso un mese dall'accordo della messa in liquidazione senza sopravvenuta nomina dei liquidatori, provvederà il Presidente del Tribunale di Trento.

Art. 20 - REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Comitato di Gestione, nel rispetto del presente Statuto e degli accordi collettivi nazionali e provinciali.

ART. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Parti Istitutive di cui all'Art. 1.

Art. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

F.to Diego Coller

F.to Calovi Paolo

F.to Gianluca Barbacovi

F.to Maurizio Zabbeni

F.to Bastiani Fulvio

F.to Daniele Mirandola

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.